

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: GINETTI)

Roma, 17 giugno 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (n. 165)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2013/11/UE introduce una disciplina giuridica di armonizzazione minima volta a disciplinare nell'Unione europea i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution – ADR*) tra i consumatori e le imprese o professionisti, sostituendosi al regime facoltativo che era stato introdotto con le raccomandazioni della Commissione europea 98/257/CE e 2001/310/CE, con la finalità di eliminare progressivamente gli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno e migliorare la fiducia dei cittadini nel mercato, mettendo a loro disposizione mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie nazionali e transfrontaliere derivanti da contratti di vendita o di servizi, sia per le operazioni tradizionali sia per le transazioni *online*, soprattutto per gli acquisti transfrontalieri, nonché con la finalità di fornire un contributo al superamento di situazioni di congestione delle cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, rafforzando così il diritto dei cittadini dell'Unione ad un processo equo in tempi ragionevoli;

considerato che la direttiva è integrata dal regolamento (UE) n. 524/2013, per quanto concerne la risoluzione *online* delle controversie, prevedendo l'istituzione di una piattaforma informatica che fornisce ai consumatori e ai professionisti un unico punto di accesso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie *online*, attraverso organismi ADR che sono collegati alla piattaforma;

considerato che la direttiva conferisce agli Stati membri – oltre alla possibilità di conservare o introdurre norme che prevedano “misure ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori” – talune facoltà opzionali, tra cui:

- la possibilità di prevedere che l'organismo ADR possa essere persona fisica scelta dall'impresa, purché possieda le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità di cui al capo II della direttiva. Tale opzione è esercitata dallo schema di decreto legislativo in senso positivo, in linea con quanto previsto dallo specifico criterio direttivo di cui all'articolo 8 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), il quale aggiunge che “in tal caso le

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 10^a
S E D E

persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente”. Tale procedura si configura secondo la formula della “conciliazione paritetica”, una procedura sorta in Italia alla fine degli anni Ottanta, riconosciuta come *best practice* italiana anche dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie, e ora disciplinata dall’articolo 141-*ter* dello schema di decreto legislativo;

- la direttiva consente anche agli Stati membri di prevedere che gli organismi ADR possano imporre una soluzione vincolante. Tale opzione non è esercitata dallo schema di decreto legislativo;

- con la terza opzione si accoglie la facoltà data agli Stati membri di prevedere ipotesi in cui gli organismi ADR possano mantenere o introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia. Tale scelta si pone in linea con la direttiva, che al punto n. 25 delle premesse la considera utile al fine di assicurare che gli organismi ADR possano operare efficacemente, ad esempio se una controversia è troppo complessa e sarebbe pertanto risolta più efficacemente da un organo giurisdizionale. L’articolo 5, paragrafo 4, disciplina tali procedure elencando i possibili motivi di rifiuto e prevedendo in ogni caso che tale possibilità non deve nuocere in modo significativo all’accesso dei consumatori alle procedure ADR;

considerato che lo schema di decreto legislativo prevede l’introduzione nel codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) di un nuovo titolo dedicato alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, in cui il vigente articolo 141, attuativo delle citate raccomandazioni del 1998 e 2001 (che di fatto non è stato mai attuato, secondo la relazione illustrativa del Governo), viene sostituito da una disciplina composta di 10 articoli, volti a recepire la nuova normativa europea in titolo;

visto il capoverso Art. 141-*octies* dello schema di decreto legislativo che individua le autorità competenti e il punto di contatto unico, nonché il capoverso Art. 141-*sexies* che individua il punto di contatto ODR ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 542/2013;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto a quanto previsto dalla normativa europea in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si ritiene necessario dare piena attuazione all’articolo 21 della direttiva, che impone agli Stati membri l’obbligo di stabilire le norme riguardanti le sanzioni – che siano effettive, proporzionate e dissuasive – applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in attuazione della direttiva stessa e in particolare con riferimento agli obblighi di cui ai capoversi Art. 141-*bis*, Art. 141-*quater*, Art. 141-*sexies* e 141-*nonies* dello schema di decreto legislativo, oltre a quanto già previsto al comma 4 del capoverso Art. 141-*decies*.

Nadia Ginetti